

Bruxelles, 12 settembre 2025
(OR. en)

12633/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0245(BUD)**

**FIN 1051
SOC 601**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2025/002 DE/Goodyear 2)

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2025/002 DE/Goodyear 2)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie², in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj>.

² GU L 433 I, del 22.12.2020, pag. 28,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio⁴, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
- (3) Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Goodyear (Goodyear Germany GmbH) nel settore economico classificato alla divisione 22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea ("NACE") revisione 2, nelle regioni di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("NUTS") di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71) in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG⁵, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

⁵ COM(2025) 203.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 085 166 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2025, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 3 085 166 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal *[data dell'adozione]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.